DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

recante sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

(2005/133/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE ESISTENTI

(1) In seguito ad un'inchiesta di riesame attuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 [2] («regolamento definitivo»), ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia ed un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni degli stessi tubi originari dell'Ucraina, ad accezione delle importazioni effettuate dalla Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») alle quali si applica un dazio antidumping del 51,9 % («misura esistente»). Il regolamento definitivo ha modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 [4] ed ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 348/2000 («misure iniziali»).

B. MISURE IN VIGORE CON RIGUARDO ALLE IMPORTAZIONI DI TUBI DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI, ORIGINARI DELLA ROMANIA E DELLA RUSSIA

(2) Il regolamento (CE) n. 2320/97 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di tali tubi originari, tra l'altro, della Romania e della Russia [5]. Con le decisioni 97/790/CE [6] e 2000/70/CE [7], sono stati accettati impegni degli esportatori in Romania e Russia, tra l'altro. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 [8], è stato deciso di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni di tali tubi originari della Romania e della Russia («misure non applicate»), a titolo prudenziale in considerazione del comportamento anticoncorrenziale di taluni produttori comunitari [9].

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
[2] Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.
[4] GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8.
[5] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11).
[6] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.
[7] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.
[8] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10.
[9] Cfr. considerando (9) del regolamento (CE) n. 1322/2004.

C. **ESAME DELLE MOTIVAZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLE MISURE ESISTENTI**

(3) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse della Comunità quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Il medesimo articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci, in qualsiasi momento, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

(4) Nel regolamento definitivo è presa in considerazione segnatamente la situazione esistente nel periodo ottobre 2001-settembre 2002, e cioè il periodo di riesame («periodo dell'inchiesta di riesame»). Dall'inchiesta di riesame che ha portato all'adozione del regolamento definitivo è risultato che le importazioni provenienti dall'Ucraina e dalla Croazia detenevano, durante il periodo di detta inchiesta, una rilevante posizione di mercato. Esse erano ancora oggetto di dumping ed il margine di pregiudizio era aumentato rispetto all'inchiesta iniziale. Su tale base, il riesame è giunto alla conclusione che le misure originali, ad un livello del 23 % per la Croazia e del 38,5 % per l'Ucraina, dovevano essere portate al livello attuale del 38,8 % per la Croazia e del 51,9 % o del 64,1 %, a seconda del produttore-esportatore interessato, per le importazioni provenienti dall'Ucraina.

(5) Da un esame dei flussi di importazione recenti risulta che, soprattutto da quando alle importazioni dei tubi in questione provenienti dalla Russia e dalla Romania non vengono applicate tali misure, la situazione sul mercato comunitario è cambiata per quanto concerne le importazioni, segnatamente a causa dell'aumento dei flussi di importazioni cumulate dai paesi suindicati e del contemporaneo notevole calo delle importazioni cumulate dalla Croazia e dall'Ucraina a livelli assai bassi.

(6) Finché prevalgono le attuali condizioni di mercato, le importazioni dalla Russia e dalla Romania manterranno probabilmente l'attuale presenza significativa e appare improbabile un aumento importante delle importazioni dall'Ucraina e/o dalla Croazia. Pertanto, non sembra verosimile che in questa situazione specifica la sospensione dell'aumento delle aliquote dei dazi previsto dal regolamento definitivo comporti un pregiudizio per l'industria comunitaria. Di conseguenza, a causa segnatamente delle particolari circostanze relative, tra l'altro, alla mancata applicazione delle misure alle importazioni dalla Russia e dalla Romania, le aliquote di dazio stabilite dall'inchiesta iniziale rispettivamente al 23 % e al 38,5 % per la Croazia e per l'Ucraina appaiono sufficienti per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio.

(7) La Commissione sottolinea inoltre che l'attuale cambiamento temporaneo delle condizioni di mercato non assicura una sospensione integrale delle misure applicabile alla Croazia ed all'Ucraina. Dalle informazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta di riesame, conclusa dal regolamento definitivo, risulta che i produttori dell'Ucraina e della Croazia continuano ad avere un notevole potenziale di esportazione e pertanto possono facilmente aumentare le esportazioni verso i mercati della Comunità, portandole ad un livello che può recare pregiudizio. Di conseguenza, una sospensione totale delle misure contro le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina può provocare per le importazioni provenienti da questi due paesi un fenomeno simile a quello attualmente sperimentato dalle importazioni provenienti dalla Russia e dalla Romania ed è quindi suscettibile di arrecare pregiudizio all'industria comunitaria.

(8) Per i motivi suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni a norma delle quali è possibile, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, procedere ad una sospensione parziale del regolamento definitivo. In effetti, non rientra nell'interesse della Comunità applicare le aliquote superiori dei dazi previste dal regolamento definitivo nei casi in cui sono sufficienti quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002. Di conseguenza, occorre procedere ad una sospensione parziale dell'applicazione delle aliquote di dazi previste dal regolamento definitivo a concorrenza della differenza tra i tassi previsti all'articolo 1 del regolamento definitivo e quelli stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 348/2000.

(9) Inoltre, se mutano di conseguenza le circostanze che hanno portato alla sospensione, la Commissione può istituire nuovamente le misure antidumping abrogando, con decorrenza immediata, la sospensione parziale dei dazi antidumping.

D. **CONSULTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(10) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l'industria comunitaria della sua intenzione di sospendere parzialmente le misure antidumping, dandole inoltre la possibilità di presentare osservazioni in merito. L'industria comunitaria non ha sollevato alcuna obiezione.

DECIDE:

Articolo 1

Il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di

— tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30);

— tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (di cui al codice NC 7304 31 99);

— altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93)

è parzialmente sospeso come in seguito indicato per un periodo di nove mesi:

Paese	Società	Aliquota di dazio prevista dal regolamento (CE) n. 258/2005 %	Aliquota di dazio sospesa %	Aliquota di dazio non sospesa %	Codice addizionale TARIC
Croazia	Tutte le società	38,8	15,8	23	—
Ucraina	Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk	51,9	13,4	38,5	A614
	OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropretovsk, e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol	64,1	25,6	38,5	A615
	Tutte le altre società	64,1	25,6	38,5	A999

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione